

(Omissis)

In occasione della sosta presso la medesima area di servizio Q8 di Santa Teresa Riva lungo l'autostrada Catania –Messina, il pomeriggio del giorno 10/11/2013 avveniva l'incontro fra le opposte tifoserie delle squadre di calcio "Tiger" di Brolo ed "Igea Virtus" di Barcellona Pozzo di Gotto, che presto culminava con l'affermato ricorso ad atti di violenza da parte di quelli della seconda in danno di quelli della prima. Conclusisi gli scontri con fuga dei tifosi dell'Igea Virtus", dopo che questi avevano appreso essere state contattate le forze dell'ordine da parte del personale addetto all'area di ristoro, all'interno della quale si erano rinchiusi i tifosi della "Tiger" per evitare i loro attacchi, venivano condotte le opportune indagini di polizia per identificare i responsabili di fatti che potessero assumere una penale rilevanza. Indipendentemente dagli accertamenti condotti a tal fine, il Questore della Provincia di Messina riteneva che i comportamenti posti in essere da taluno fra i tifosi della "Igea Virtus" fossero comunque idonei a sollecitare l'esercizio dei propri poteri a norma dell'art. 6 della l. n. 401/1989: di conseguenza, con decreti nn. 349/12/DASPO/2014 del 11/03/2014, 224/14/DASPO/2014 del 11/03/2014, 227/14/DASPO/2014 del 11/03/2014, 229/14/DASPO/2014 del 11/03/2014, 208/14/DASPO/2014 del 11/03/2014, 230/14/DASPO/2014 del 11/03/2014, 221/14/DASPO/2014 del 11/03/2014, 425/04/DASPO/2014 del 11/03/2014, 226/14/DASPO/2014 del 11/03/2014, 218/14/DASPO/2014 del 11/03/2014 e 220/14/DASPO/2014 del 11/03/2014, tutti notificati il 17/03/2014, disponeva il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgessero gli incontri della "Igea Virtus" e di qualunque altra squadra di calcio nei confronti, rispettivamente, dei Sig.ri C. A. S., F. A., M. A., P. V., R. M. S., T. F., F. S., L. S. D., L. A., B. G. e C. N. E.

I soggetti appena prima indicati, non ritenendo legittimi i provvedimenti adottati nei propri confronti, li impugnavano con un ricorso trasmesso per la notifica il 16/05/2014, notificato il 27/05/2014 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 16/06/2014, con il quale deducevano il ricorrere dei seguenti vizi:

- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della l. n. 401/1989 in relazione all'art. 3 della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria;
- 2) manifesta illogicità ed eccessiva sproporzione delle misure prescrittive contenute nei decreti impugnati.

L'Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con memoria depositata in segreteria il 07/07/2014.

Nella camera di consiglio fissata il 10/07/2014 per l'esame della domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti rinunciavano alla stessa.

Il ricorso giungeva all'esame in udienza pubblica una prima volta in quella del 09/04/2015. Qui il Collegio rilevava l'incompletezza della documentazione depositata dall'Amministrazione intimata, e più in particolare della nota del 22/02/2014 dalla stessa indirizzata alla Procura della Repubblica di Messina, che risultava priva degli atti costituenti allegati n. 7, 8 e 9 alla stessa (i quali compendiano i risultati del riconoscimento fotografico operato con riguardo alla persona degli attuali ricorrenti). Pertanto il Collegio, con ordinanza collegiale istruttoria n. 1077/2015, ordinava all'Amministrazione intimata, oltre che il deposito di tale documentazione, la predisposizione e il deposito di *"una relazione che indichi, per ciascuno dei ricorrenti,*

*quali siano i comportamenti posti in essere ritenuti tali da determinare un “fondato timore per il mantenimento dell’ordine Pubblico”.*

L’Amministrazione intimata ottemperava all’ordine impartito depositando la documentazione richiesta in segreteria il 25/05/2015.

Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali.

In data 28/05/2015 aveva luogo l’udienza pubblica fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.

L’Amministrazione intimata, con motivazione ripetuta all’interno dei più provvedimenti impugnati, afferma, per ciascuno di essi, come *“ad esito dell’attività info-investigativa e dall’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza sul posto, (il destinatario del provvedimento sia) stato compiutamente identificato”*. Tuttavia, dall’esame della documentazione prodotta in adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 1077/2015, ivi inclusa quella recante immagini registrate e i fotogrammi ritenuti rilevanti, il Collegio non ritiene che la menzionata identificazione abbia determinato, come invece necessario, la individuazione di *“elementi oggettivi”* tali da poter ricondurre il comportamento individuale di ciascuno dei ricorrenti, come da motivazione, *al” la condotta dallo stesso tenuta (che) vada inquadrata in più momenti di concitazione di un unico contesto spazio-temporale, suscitando fondato timore per il mantenimento dell’Ordine Pubblico”*.

Il Collegio ritiene piuttosto che l’Amministrazione intimata abbia fatto riferimento in modo erroneo ad una situazione di disordine generalizzato, evidenziato dalla stessa in motivazione con il prendere in considerazione, indifferenziatamente, il comportamento della *“tifoseria Igeana”*, ed ancora, i *“più momenti di concitazione di un unico contesto spazio-temporale”*. Pertanto il Collegio, ritenendo di dover fare applicazione, nel caso di specie, del precedente secondo cui la *“adozione dei provvedimenti di D.a.spo., riconducibili al genus delle misure di prevenzione o di polizia, deve risultare motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica”* (T.A.R. Toscana, sez. II, sent. 6 giugno 2013, n. 955), ritiene sussistente il dedotto vizio di violazione dell’art. 6 della L. n. 401/1989 e di difetto di istruttoria, per la mancanza del preliminare esaustivo accertamento dei comportamenti individuali specificamente attribuiti ai soggetti sanzionati e valutati siccome pericolosi per il *“mantenimento dell’Ordine Pubblico”*.

Non viene invece esaminato il dedotto vizio di eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, determinando una caducazione totale dei provvedimenti impugnati, fa venir meno – per consunzione logica – l’interesse all’esame di un motivo di ricorso che attiene, più limitatamente, alla misura del potere esercitato in concreto dall’Amministrazione intimata.

Il collegio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, per gli effetti annullando i provvedimenti con esso impugnati.

Tenuto conto del fatto che comunque l’Amministrazione intimata si è trovata dover provvedere in relazione ad una pregressa situazione di generalizzato disordine, il Collegio ritiene che ciò costituisca giustificato motivo per non porre a suo carico le spese del

presente giudizio malgrado la propria formale soccombenza, disponendone piuttosto la integrale compensazione fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe, per gli effetti annullando i provvedimenti con esso impugnati.

(Omissis)